

# Approvato schema Dlgs per obblighi minimi su rinnovabili. La DIA lascerà il posto alla DIRE

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2010 13:32

Più rigidi gli obblighi per edifici nuovi, pubblicità immobiliare con la classe energetica e qualificazione degli installatori

Rivoluzionerà il modo con cui fino ad oggi abbiamo considerato l'uso delle rinnovabili. Produzione energetica, edifici, trasporti, incentivi e anche la qualificazione dell'installatore sono toccati dallo schema di decreto legislativo, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, comunemente definita direttiva RES (Renewable Energy Sources).

Il Decreto dovrà effettuare un **passaggio di verifica alle Commissioni parlamentari e in Conferenza Unificata** prima del definitivo varo, ma già delinea delle tappe importanti che vale la pena ricordare.

Con l'entrata in vigore del decreto per installazione di impianti per rinnovabili verrà sostituita la DIA (ora scia SCIA) indicata nel DM del 10 settembre 2010 (Linee guida sulle rinnovabili) con la DIRE (**Denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile e comunicazione di impianto alimentato da energia rinnovabile**).



Ma vedremo anche un radicale cambiamento delle abitudini progettuali. Dall'entrata in vigore del decreto ci sarà l'**obbligo di coprire con rinnovabili termiche il 20% del fabbisogno di energia termica (per ACS, riscaldamento e raffreddamento) in nuovi edifici**. Ogni anno successivo all'entrata in vigore del decreto tale quota salirà di un 10%.

Inoltre cesserà di essere obbligatorio la consegna del certificato energetico nelle locazioni, se l'immobile ne è sprovvisto.

Ma le tappe successive riservano altre sorprese:

1 gennaio 2012: indicazione della classe energetica negli annunci immobiliari

1 gennaio 2013: nuovo meccanismo d'incentivazione delle rinnovabili elettriche tramite aste

1 gennaio 2013: obbligo di qualificazione degli installatori di rinnovabili termiche ed elettriche

## Incrementare le rinnovabili e ridurre i costi per lo Stato

Il provvedimento mira al potenziamento e alla razionalizzazione del sistema per incrementare l'efficienza energetica e l'utilizzo di energia rinnovabile ed ha fra gli obiettivi principali quello di **"diminuire gli oneri "indiretti" legati al processo di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dall'autorizzazione alla connessione, all'esercizio), così da potere intervenire riducendo i costi specifici di incentivazione"** si legge nella nota di Palazzo Chigi.

"Si raggiunge - prosegue la nota governativa- in questo modo il duplice obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per rispettare i target europei e di **ridurre gli oneri specifici di incentivazione a carico dei consumatori finali di energia**".

## Questi gli strumenti di incentivazione previsti dallo schema:

- incentivo per il **biometano immesso nella rete**;
- fondo a favore dello sviluppo dell'infrastruttura per il **teleriscaldamento** e il teleraffreddamento;
- incentivi per la produzione di **energia elettrica** da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- contributi per la produzione di **energia termica** da piccoli impianti;
- potenziamento del sistema di incentivi per l'efficienza energetica, attraverso i certificati bianchi;
- fondi in favore dello sviluppo tecnologico ed industriale.

## Come si arriva al recepimento della direttiva RES

Il decreto vedrà la luce probabilmente nella seconda metà del 2011, salvo passaggi legislativi non preventivabili. Eppure se ne parla da tempo e già nella Legge comunitaria 2009 (4 giugno 2010, n. 96) sono stati dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE. A luglio 2010 il Ministero dello Sviluppo ha poi trasmesso il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili alla Commissione europea, redatto dall'Italia in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2006/32/CE e della Decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE.

Con il Piano Nazionale d'Azione l'Italia ha fissato un obiettivo pari al 17% delle quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020. Lo schema di decreto odierno definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Con la sua entrata in vigore verranno abrogate le disposizioni previste nelle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

## Cosa è l'energia rinnovabile?

Secondo quanto riportato nello schema è da intendersi *energia da fonti rinnovabili* l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire "energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas". Non sarebbe stato inserito il recupero di energia termica e questo potrebbe comportare alcuni problemi di calcolo per la quota di rinnovabile nella produzione di freddo tramite pompe di calore invertibili nei nuovi edifici. A tal proposito la legge chiarisce che sono da intendersi tali gli edifici per i quali verrà richiesto il permesso di costruire dopo l'entrata in vigore del decreto. C'è da aspettarsi una corsa agli uffici tecnici nei prossimi mesi.

**DIA, no SCIA, ora DIRE**

Per gli impianti solari termici, i **piccoli impianti fotovoltaici** su edifici e quelli a terra fino a 20 kW (di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida sulle rinnovabili) la DIA verrà sostituita dalla "DIRE" (Denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile e comunicazione di impianto alimentato da energia rinnovabile), che contiene misure acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della conferenza di servizi. Alla DIRE va allegato il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente.

Le Regioni potranno estendere la DIRE per impianti fino ad 1 MW stabilendo anche i casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area, sono da considerare come un unico impianto.

**Autorizzazione Unica**

L'**autorizzazione unica**, già indicata nelle Linee Guida rimarrà il regime di riferimento per gli impianti rinnovabili di maggior potenza e viene introdotto il principio di responsabilità per il danno dovuto all'inosservanza "dolosa o colposa" per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento. Nella schema di decreto si legge: «Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centottanta giorni comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.».

**Sonde geotermiche**

Relativamente all'energia geotermica a bassa entalpia si rimanda ad un decreto successivo che deve essere emanato entro tre mesi che definirà **le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore** destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, cui si applica la DIRE.

**Pompe di calore**

L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico una rassegna della vigente normativa tecnica europea e dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.

**Fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti**

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili le seguenti percentuali dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
- b) il 30 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro l'anno successivo all'anno indicato alla lettera a);
- c) il 40 per cento quando il pertinente titolo edilizio è rilasciato entro l'anno successivo all'anno indicato alla lettera b);
- d) il 50 quando il pertinente titolo edilizio è rilasciato entro l'anno successivo all'anno indicato alla lettera c).

A seguito delle nuove quote minime viene abrogato l'obbligo di produrre almeno il 50% di ACS previsto nell'articolo 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

**Bonus volumetrici**

I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti, che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento **in misura superiore di almeno il 30%** rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano in sede di rilascio del titolo edilizio di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale.

**Tetti pubblici**

I soggetti pubblici possono concedere a terzi, mediante meccanismi di gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.

**Certificazione energetica degli edifici**

L'Italia pone parziale correzione ai rilievi mossi dalla Commissione in merito alla piena attuazione delle direttiva 2002/91/CE sull'efficienza energetica in edilizia. Verrà fatto obbligo nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari di inserire apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.

**Nel caso di locazione**, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica in

base ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Su questo aspetto occorrerà valutare la legislazione di raccordo per quelle regioni che hanno introdotto esplicitamente questo obbligo.

#### **Annunci immobiliari**

Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

#### **Sistemi di qualificazione degli installatori**

**Dal 2013** la qualifica professionale per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali e di un **esame in esito al quale viene rilasciato un attestato**. L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.

La qualificazione degli installatori avrà una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.

Protranno effettuare la formazione gli enti accreditati, il produttore dell'apparecchiatura o un associazione.

Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ENEA.

Non ci sarà più scampo per errori e installatori impreparati. I titoli di qualificazione saranno resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

***Per la parte di Decreto relativo agli incentivi rimandiamo all'approfondimento che verrà pubblicato il 1° dicembre***

---

#### **Articoli correlati:**

[24/11/2010 - Bruxelles richiama l'Italia su direttiva rendimento energetico edifici](#)

[22/11/2010 - La direzione lavori per le opere pubbliche e gestione delle riserve dell'impresa](#)

[19/11/2010 - Non solo energia \(quasi\) zero ma anche miglior rapporto costo-benefici nella nuova direttiva UE](#)

[11/11/2010 - Rinnovabili, in arrivo il decreto per la revisione degli incentivi](#)

[08/11/2010 - Emissioni industriali, approvata la nuova direttiva europea](#)

[02/11/2010 - CATRICALÀ: CLASS ACTION CONTRO LE P.A. IN RITARDO SUI PAGAMENTI](#)

---